… su autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive

DPR N. 445/2000

*(Estratto)*

**SEZIONE V - NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

**Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni**

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;  
b) residenza;  
c) cittadinanza;  
d) godimento dei diritti civili e politici;  
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;  
f) stato di famiglia;  
g) esistenza in vita;  
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;  
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;  
l) appartenenza a ordini professionali;  
m) titolo di studio, esami sostenuti;  
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;  
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;  
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;  
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;  
r) stato di disoccupazione;  
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;  
t) qualità di studente;  
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;  
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;  
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;  
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
bbb) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm);  
cc) qualità di vivenza a carico;  
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;  
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

**Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà**

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’[articolo 38](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#38). (R)

2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

**Art. 38 (L - R) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze**

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.(L)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'[articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm#65). (L)

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.

**Art. 48 (R) Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive**

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

**Art. 49 Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione**

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

… su controlli e responsabilità in tema

**CAPO V - CONTROLLI**

**Art. 71 (R) Modalità dei controlli**

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli [articoli 46 e 47](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#46), anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)  
*(comma così sostituito dall'art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020 - Si veda anche*[*la nota 1*](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#Nota_1)*)*

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’[articolo 43](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#43) consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli [articoli 46 e 47](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#46) presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)  
*(comma così modificato dall'art. 30-bis della legge n. 120 del 2020)*

**Art. 72 (L) Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli**

1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’articolo 43, dei controlli di cui all’articolo 71, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.  
*(comma così modificato dall'art. 39, comma 5, lettera b), legge n. 108 del 2021)*

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.

**CAPO VI**

**Art. 73 (L) Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione**

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.

**Art. 74 (L-R) Violazione dei doveri d’ufficio**

1. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d’ufficio:

a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà; (L)  
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento; (R)  
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita; (R)  
c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all’[articolo 40, comma 02](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#40). (L)

**Art. 75 (R) Decadenza dai benefici**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’[articolo 71](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#71) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, ~~il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera~~.

1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)  
*(comma aggiunto dall'art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020)*

**Art. 76 (L) Norme penali**

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.  
*(comma così modificato dall'art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020)*

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli [articoli 46 e 47](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#46) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'[articolo 4, comma 2](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#04), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.